

- 3) Nel caso in cui la questione sub 1) debba essere risolta affermativamente:

se sussista un timore fondato di essere perseguitato nell'accezione dell'art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83/CE, qualora sia accertato che il richiedente, una volta tornato nel paese di origine, compierà talune pratiche religiose — esulanti dal nucleo essenziale — sebbene queste comportino un pericolo per la sua incolumità, vita o libertà fisica, oppure se si possa esigere che il richiedente rinunci a tali pratiche future.

- (¹) Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Köln (Germania) il 4 marzo 2011 — ebookers.com Deutschland GmbH/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

(Causa C-112/11)

(2011/C 173/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Köln

Parti

Ricorrente: ebookers.com Deutschland GmbH

Convenuta: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Questioni pregiudiziali

Se il disposto dell'art. 23, n. 1, del regolamento (¹), secondo il quale i supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all'inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell'esplicito consenso dell'interessato («opt-in»), si riferisca anche alle spese connesse a viaggi aerei, relative a prestazioni di terzi (*nel caso di specie, l'operatore che offre un'assicurazione per l'annullamento del viaggio*), le quali vengono rimosse dal venditore del viaggio nei confronti del passeggero nell'ambito del prezzo complessivo unitamente alla tariffa aerea.

- (¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 24 settembre 2008, n. 1008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293, pag. 3).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Schienen-Control Kommission — Austria) il 18 marzo 2011 — Westbahn Management GmbH/ÖBB-Infrastruktur AG

(Causa C-136/11)

(2011/C 173/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Schienen-Control Kommission

Parti

Ricorrente: Westbahn Management GmbH

Convenuta: ÖBB-Infrastruktur AG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 8, n. 2, in combinato disposto con l'allegato II, parte II, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1371, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (¹), debba essere interpretato nel senso che l'informazione relativa alle principali coincidenze deve comprendere, oltre agli orari di partenza previsti nell'orario ferroviario, anche la comunicazione di ritardi o soppressioni dei treni in coincidenza.
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): se l'art. 5, in combinato disposto con l'allegato II della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (²), alla luce dell'art. 8, n. 2, in combinato disposto con l'allegato II, parte II, del regolamento (CE) n. 1371/2007, debba essere interpretato nel senso che il gestore dell'infrastruttura è tenuto a mettere a disposizione delle imprese ferroviarie, in modo non discriminatorio, i dati in tempo reale relativi ai treni di altre imprese ferroviarie, laddove detti treni costituiscano le principali coincidenze ai sensi dell'allegato II, parte II, del regolamento (CE) n. 1371/2007.

(¹) GU L 315, pag. 14.

(²) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29).